



COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena



REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE-DATI COMUNALI



Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 16.09.2000
pubblicata all'albo pretorio dal 18.09.2000 al 04.10.2000, divenuta esecutiva il
29.09.2000.

Pubblicato dal 30.09.2000 al 14.10.2000.

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati comunali

Articolo 1 (Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente modificato dal D. Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 e dal D. Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal comune alla cittadinanza.
3. Il presente regolamento, inoltre, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D. Lgs. 135/99.

Articolo 2 (Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

1. Il comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino, in collaborazione con l'amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.
2. Le predette attività istituzionali possono avere quale riferimento:
 - Le ricerche in campo economico, sociale, statistico, urbanistico;
 - Realizzazione di iniziative e progetti complessi in materia socio-assistenziale, di sviluppo economico e di gestione del territorio nell'ambito dei quali sono commissionate a soggetti pubblici e/o privati specifiche attività;

Articolo 3 (Definizioni di riferimento)

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 4
(Individuazione delle banche dati)

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dall'amministrazione comunale, sono individuate su proposta dei responsabili di area con atto della Giunta comunale.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e/o cartacea.

Articolo 5
(Titolare, Responsabile ed Incaricati)

1. Il comune di Bastiglia è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalla propria struttura organizzativa e delle banche-dati ad essa afferenti.
2. Con specifico atto del sindaco sono individuati, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente art. 4.
3. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento.
4. A cura del Responsabile e degli incaricati viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi ed i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.

Articolo 6
(Misure di sicurezza)

1. La Giunta comunale, con apposito atto, approva un documento programmatico-piano operativo delle misure di sicurezza al fine di:
 - a) Ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici, cartacei, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
 - b) Evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;
 - c) Prevenire:
 - 1) trattamento dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
 - 2) la cessione o la distribuzione dei dati, in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 7
(Trattamento dei dati)

1. I dati in possesso dell'amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica, mediante l'ausilio di sistemi automatizzati, o con supporto cartaceo.
2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto od il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associativi di categoria, disciplinate al successivo art. 8.
4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del comune, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni ed ai dati stessi.
5. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art. 2 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Articolo 8

(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelli inerenti all'organizzazione dell'amministrazione ed allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. n. 135/99, da altre legge e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

Articolo 9

(Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D. Lgs. N. 135/99)

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D. Lgs. N. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della Legge n. 675/96, l'amministrazione:
 - a) Verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) Verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) Individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico con la particolare attività istituzionale.
2. Ogni responsabile comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Articolo 10

(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante)

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlati alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D. Lgs. N. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato periodicamente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
5. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Articolo 11

(Diritti dell'interessato)

1. L'amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le aree della propria struttura organizzativa.

Articolo 12

(Controlli)

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti, nonché l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili, la loro pertinenza, competenza, non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

Articolo 13

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione che approva lo stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e sue modificazioni.